

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per la prof.ssa **Gallo Maria**, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 02.11.1965 (C.F.: GLL MRA 65S42 H926G) e residente in Cerignola alla Piazza Duomo n. 19, rappresentata e difesa dall' Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone C.F. GNNGLG75L07A662D, pec g.giannuzzicardone@pec.libero.it, e dall'Avvocato Salvatore Basso c.f. BSSSVT71S06A662S PEC avvocato.basso@legalmail.it, come da mandato speciale in calce al presente atto, che indicano nel numero il fax 0805545237 ove inviare le comunicazioni con domicilio telematico presso l'indirizzo pec g.giannuzzicardone@pec.libero.it

Contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente p.t.

e nei confronti della professoressa Pasqualina Pierro e, solo ove occorra, del prof. Fabrizio Oliva

nel ricorso n° 10156/2018

già proposto per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, reso noto con Decreto del Direttore Generale per il Personale

Scolastico n. 1134 del 24.07.2018 all'atto della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi, di mancata ammissione della ricorrente alla prova scritta del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al Reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017,

NONCHE' ORA CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CUATELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

del Decreto Dipartimentale prot. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

- dell'allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che

costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso;

- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 13.12.2018 e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della

ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 13.12.2018 presso l'Università Tor Vergata come previsto dal M.I.U.R.;

- in parte qua, del verbale della prova scritta, che può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla prova orale o alla ripetizione della prova scritta.

CENNI IN FATTO

La professoressa Gallo ha partecipato il dì 23.07.2018 presso l'I.T.E.T. "G. Salvemini" di Molfetta alla prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici.

All'esito della detta prova, però, la stessa non era ammessa alla prova scritta, non comparando nel relativo elenco degli ammessi di cui al Decreto n. 1134 del 24.07.2018, decreto impugnato con il ricorso introduttivo r.g. 10156/2018.

La professoressa Gallo, in virtù del relativo provvedimento cautelare favorevole 6488/2018 di Codesto On.le Consesso, ha regolarmente svolto il dì 13 Dicembre 2018 le prove scritte della procedura concorsuale in oggetto presso l'Università Tor Vergata in Roma.

Occorre precisare, sul punto, che solo in data 6 dicembre il MIUR , ammetteva la ricorrente ad espletare la prova scritta presso, appunto, l'Università Tor Vergata di Roma, come da avviso scritto sulla G.U. del 6/12/2018, quindi sei giorni prima del 13.12.2018 e non quindici giorni prima come prevede il D.P.R.9 maggio 1994 n.487 all'art.6 co.1.

Durante tale prova , inoltre, si verificavano alcuni disservizi ed in particolare il cursore sia durante la stesura del 2° quesito che del 3° quesito tornava improvvisamente all'inizio del quesito, alterando l'ordine delle parole di quanto aveva scritto e la sua logicità, causandole una inevitabile perdita di tempo e costringendola a riscrivere i predetti quesiti, oltre ad ingenerare una notevole e comprensibile ansia nella ricorrente, atteso che si tratta di una candidata invalida e ipertesa.

La ricorrente ha prontamente chiamato il tecnico d'aula al fine di porre rimedio a tale anomalia ed ha comunque fatto verbalizzare ciò che era accaduto al Presidente della Commissione di vigilanza, come si evince dall'allegato.

Si fa notare, altresì, come il software e la strumentazione informatica messa a disposizione dei candidati è stata all'unisono censurata ed in effetti in alcune sedi i responsabili d'aula, così come risulta nei relativi verbali, sono stati costretti a disabilitare il "touchpad" di alcuni candidati, in quando il cursore saltava ripetutamente in sezioni diverse trasportando con se parole e gruppi di lettere.

All'esito della detta prova, peraltro, la prof.ssa Gallo è risultata non ammessa alla prova orale, non comparendo nel relativo elenco degli ammessi di cui al DDG n. 395 del 27.03.2019.

Solamente in data 09.05.2019, inoltre, sono state rese disponibili le prove stesse con il relativo esito - punteggio 63,25/100 di cui 16/20 per i quesiti a risposta chiusa in lingua straniera e 47,25/80 per i quesiti a risposta aperta (Q1 12,00 – Q2 10,50 - Q3 10,50 – Q4 9,25 Q5 5) – senza alcuna motivazione scritta, seppur sintetica, a supporto dei voti stessi, nonché i relativi verbali.

Con riferimento alla specifica posizione della ricorrente la prova scritta in oggetto, è stata caratterizzata da evidenti e significative anomalie ed in primis, in difformità da quanto previsto dal Bando (art. 8, comma V[^], D.D.G. 1259 del 23.11.2017) e dal presupposto regolamento (DM 138/2017, art. 10), il quesito n. 5 a risposta aperta è consistito nella risoluzione di un caso concreto e non già attinente, invece, alle materie specificamente indicati nei sopra citati atti, ed è proprio il quesito n. 5, come si è visto, ad aver conseguito il minor punteggio (5).

Nella sottocommissione che ha corretto gli elaborati della ricorrente, inoltre, è presente la dott.ssa RAGO Sabina che risulta essere un Dirigente amministrativo della Corte dei Conti e, quindi, non sembra avere le specifiche competenze richieste invece dal bando di concorso -D.M. 138 del 3.8.17-all'art. 15, commi 3, 4, 7, né tali competenze emergono dal relativo Curriculum Vitae pubblicato nella specifica sezione dell'Amministrazione di appartenenza.

Vi sarebbero, inoltre, alcuni dei Commissari delle diverse sottocommissioni che risulterebbero essere anche “formatori” nel corso di preparazione al concorso in oggetto e vi sarebbe altresì un commissario, Marcucci Angelo Francesco, che ricopre attualmente anche una carica politica, essendo il Sindaco p.t. del Comune di Alvignano (CE).

La palese illegittimità delle determinazioni assunte costringe pertanto la ricorrente a rivolgersi a Codesto On.le Tar per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

**1.VIOLAZIONE D.D.G. 1259 DEL 2017 E DEL D.M. 138 DEL 03.08.2017
– VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI
PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR
487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, DELL’ART. 97 DELLA
COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
–ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA.**

L'art. 8, comma IV[^], D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede che *"la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera"*.

Il successivo comma V[^] della medesima disposizione prevede che *"i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*.

L'art. 10, comma II[^], prevede che i cinque quesiti a risposta aperta abbiano ad oggetto: *"a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; j) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea".*

In nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di *"un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico"* – invero previsto dall'art. 9, comma 1, D.D.G. n. 1259 del 2017 con esclusivo riferimento alla prova orale.

Ebbene con riferimento alla specifica posizione della ricorrente, **il quesito n. 5 è stato rappresentato sotto forma di “Studio di caso” che, come detto, non era previsto dal bando per la prova scritta**, ma solo per la prova orale.

Proprio la votazione afferente al relativo elaborato, inoltre, è stata di appena 5 punti, rispetto alle votazione relative agli altri quesiti (Q1 12,00 – Q2 10,50 - Q3 10,50 – Q4 9,25), con conseguente decisiva rilevanza di tale illegittimità rispetto all’esito della prova che ha riguardato la ricorrente.

Tale valutazione così pesantemente negativa risulta, peraltro, manifestamente e grossolanamente errata, in quanto la risposta data dalla candidata è coerente e pertinente al quesito proposto.

2.VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI

CORRETTEZZA E BUONA FEDE – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come già precisato in narrativa, durante la prova scritta della ricorrente si sono verificati alcuni disservizi ed in particolare il cursore sia durante la stesura del 2° quesito che del 3° quesito tornava improvvisamente all’inizio del quesito, alterando l’ordine delle parole di quanto aveva scritto e la sua logicità, causando alla prof.ssa Gallo una inevitabile perdita di tempo, costringendola a riscrivere i predetti quesiti, oltre ad una notevole e comprensibile ansia.

La ricorrente ha prontamente chiamato il tecnico d’aula al fine di porre rimedio a tale anomalia ed ha comunque fatto verbalizzare ciò che era accaduto al Presidente della Commissione di vigilanza, come si evince dall’allegato.

Deve, inoltre, essere evidenziato come è stato pressochè unanimemente lamentato l’utilizzo per le prove di un software pesante e mal funzionante, che ha creato problemi in diverse sedi di esame; a mò di esempio la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura, ma al contrario bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI in modo da accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d’opera, con diffusi problemi nel salvataggio dei rispettivi elaborati, nonché le funzioni *“taglia, copia e incolla”* disabilite.

In alcune sedi, inoltre, i responsabili d’aula , così come risulta nei relativi verbali, erano costretti a disabilitare il “touchpad” di alcuni candidati in quanto “il

cursore saltava ripetutamente in sezioni diverse, trasportando con se parole e gruppi di lettere”.

Da tali circostanze emerge evidente la violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione ed in primis del principio di imparzialità nello svolgimento delle relative procedure selettive di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 ma, ancor più in generale, la violazione dell'obbligo, invece pacificamente richiesto dalla giurisprudenza in materia di c.d. pubblico impiego privatizzato, di osservare nell'espletamento della procedura concorsuale i criteri di correttezza e buona fede, rispettando in particolare il principio di obiettività e trasparenza e la "*par condicio*" fra tutti gli aspiranti.

E' del tutto evidente, infatti, che la ricorrente ha svolto la prova in condizioni anomale e svantaggiose, anche tenendo conto del consistente dispendio di energie psico-fisiche profuso e della conseguente incidenza negativa sul livello di concentrazione e lucidità al momento dello svolgimento della prova.

Il comportamento dell'Amministrazione è, pertanto, anche sotto tale profilo illegittimo, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

3. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994.

L'art. 6 del D.P.R. n. 487 del 1994 testualmente stabilisce: *“1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^a serie speciale - concorsi ed esami”*.

La professoressa Gallo, in virtù del relativo provvedimento cautelare favorevole 6488/2018 di Codesto On.le Consesso, ha regolarmente svolto il dì 13 Dicembre 2018 le prove scritte della procedura concorsuale in oggetto presso l'Università Tor Vergata in Roma.

Occorre precisare, sul punto, che solo in data 6 dicembre il MIUR , ammetteva la ricorrente ad espletare la prova scritta presso, appunto, l'Università Tor Vergata di Roma, come da avviso scritto sulla G.U. del 6/12/2018, quindi sei giorni prima del 13.12.2018 e non quindici giorni prima come prevede il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 all'art.6, co.I^a.

E' del tutto evidente la violazione di legge, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

4.VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994.

E' in primis illegittimo il giudizio espresso dalla Commissione relativamente alle prove della ricorrente, con specifico riferimento ai quesiti a risposta aperta.

Ed infatti la giurisprudenza più evoluta (Tar Catania, sez. IV, n° 2682/2016, Tar Lazio, sez. III bis, n° 9714/2018), ha ritenuto giustamente che l'attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione stabiliti ex lege dalla Commissione centrale e recepiti dalla stessa Sottocommissione.

Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Sottocommissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

La circostanza che la Sottocommissione d'esame ha fatto propri - in aderenza a quanto prescritto dalla Commissione centrale - tutti i dettagliati criteri generali da quest'ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d'esame non esimeva la stessa dall'esprimere tale giudizio, ma anzi ben avrebbe potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

In altri termini, la Sottocommissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall'elaborato corretto, nonché, ove

necessarie (in quanto non di per sé immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.

Significativa è, del resto, la circostanza che nell'analogo Concorso per Dirigenti Scolastici indetto dalla Provincia Autonoma di Trento con Deliberazione di G.P. n. 1921/2017 le Commissioni hanno abbinato ai voti altresì un giudizio relativo ai diversi indicatori.

Al contrario le motivazioni riportate nei relativi verbali, del tutto generiche e carenti in quanto non specificano come si è determinata la valutazione relativa, appaiono enigmatiche rispetto alle prove del ricorrente, che invece appaiono già ad una prima lettura meritevoli di miglior sorte, così come del resto attestato dagli autorevoli pareri pro veritate che si allegano e che rappresentano altresì un significativo indizio della illogicità e contraddittorietà del giudizio attribuito al ricorrente.

Si evidenzia, in particolare, come nel parere pro veritate della dott.ssa Anna Armone (*Funzionario Esperto giuridico amministrativo dei ruoli della Presidenza del consiglio dei Ministri*) sono stati specificamente ed analiticamente evidenziati per ciascun compito **quei criteri e quegli indicatori** per i quali la competente sottocommissione ha attribuito un voto **ictu oculi** in contrasto con la risposta al quesito stesso e che, invece, se correttamente valutati, avrebbero permesso al ricorrente di superare la prova.

Ne consegue l'ulteriore illegittimità, anche sotto tale profilo, degli atti impugnati.

4. VIOLAZIONE D.D.G. 1259 DEL 2017 E DEL D.M. 138 DEL 03.08.2017 IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 E ALL'ART. 97 COSTITUZIONE.

L'art. 9, comma II^a, DPR 9 maggio 1994 n. 487 prevede, in tema di composizione delle commissioni esaminatrici che le stesse “*sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso*”; per pacifica giurisprudenza l'affermazione della “competenza tecnica” dei componenti delle commissioni di concorso è funzionale alla migliore attuazione dei principi di imparzialità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., e di eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, di cui all'art. 51 Cost. il che significa che ogni componente della Commissione deve possedere una propria accertata competenza nelle materie oggetto del concorso.

E', però accaduto che nella sottocommissione che ha corretto gli elaborati della ricorrente è presente la dott.ssa RAGO Sabina, la quale risulta essere un Dirigente della Corte dei Conti e, quindi, non sembra avere le specifiche competenze richieste invece dal bando di concorso -D.M. 138 del 3.8.17-all' art. 15, commi 3, 4, 7, né tali competenze emergono dal relativo Curriculum Vitae pubblicato nella specifica sezione dell'Amministrazione di appartenenza che pure si allega.

Ne consegue l'illegittimità, anche sotto tale profilo, degli atti impugnati.

5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA EX ART. 97 COST. E DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994.

Altrettanto illegittimo appare, soprattutto nella sua concreta applicazione, il criterio c.d. “Random” di correzione delle prove, atteso che ai concorrenti è stato solo comunicato che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse le modalità di svolgimento della procedura, né alcun formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo.

Di certo appaiono difficilmente comprensibili le nette differenze tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane, il che conferma la dubbia logica e legittimità dei criteri di attribuzione delle prove alle competenti commissioni per la correzione relativa e, comunque, la violazione del principio di trasparenza.

Il comportamento dell’Amministrazione è, pertanto, palesemente illegittimo, con conseguente illegittimità sotto tale profilo degli atti impugnati.

6. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO E DELLA SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA

ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA' CON LA CIRCOLARE PROT. 41127 DEL 18.09.2018.

Nella impugnata procedura risulta violato il principio dell'anonimato e delle segretezza delle prove concorsuali attesa l'anomalia dell'abbinamento tra il codice sorgente non conosciuto e il codice del candidato attraverso il codice fiscale dello stesso e, inoltre, il codice attribuito all'elaborato in sede di prova è diventato il codice di invio del Cineca, il tutto in difformità rispetto alle indicazioni per lo svolgimento della prova scritta di cui alla nota prot. 41127 del 18.09.2018.

E', infatti, noto che la mera "astratta configurabilità" della violazione del principio di anonimato può ritenersi invalidante, con riferimento non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un'astratta "illegittimità da pericolo" – restare avulso dalle finalità (tutela dell'imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, TAR Lazio – Roma, 30 maggio 2018, n. 6057).

7. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS DI CUI AL BANDO DI CONCORSO - D.D.G. 1259 DEL 23.11.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI

**SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL
D. LGS 165/2001 E AL D.P.R. 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L.
241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO
DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il bando in oggetto è stato violato in relazione alle modalità di espletamento della prova scritta.

L'art. 8, comma 13, D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede, infatti, che: *“Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti”*.

Si deve rilevare, così come già evidenziato in punto di fatto, che i controlli hanno avuto differenti gradi di effettività nelle diverse Regioni e nelle diverse sedi interessate - in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato indicazioni precise ed uniformi in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate

condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza -, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa dei responsabili d'aula così che solo in alcuni plessi è stato vietato l'utilizzo di quei codici contenenti in appendice il Nuovo contratto di Lavoro 2016 mentre in altre sarebbe stato permesso, addirittura, l'utilizzo degli strumenti elettronici.

Si è in presenza, quindi, di una evidente violazione del chiaro dettato della lex specialis.

8.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A IN RELAZIONE AL D.M. 138/2017, ALL'ART. 51 C.P.C. IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 E AL DPR 62/2013 – VIOLAZIONE ART. 6 BIS L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 16, comma 2, lett. c), D.M. n. 138 del 2017, prevede che i Commissari *"non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici"*, il tutto in ossequio al principio secondo cui i commissari devono astenersi ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale conflitto di interessi con uno dei candidati, nella prospettiva indicata dalla normativa generale in materia di procedure concorsuali dal d.P.R. 9 maggio

1994, n. 487, dagli artt. 51 e 52 c.p.c. ivi richiamati e dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Ebbene tra i componenti delle commissioni esaminatrici figurano soggetti che, invece, avrebbero dovuto astenersi.

Alcuni Commissari (Marcucci Angelo Francesco per la sottocommissione n. 12, Davoli Elisabetta per la sottocommissione n. 11 e Busceti Francesca per la sottocommissione n. 18), che risulterebbero essere anche “formatori” nel corso di preparazione al concorso in oggetto.

Il Marcucci Angelo Francesco, inoltre, ricompre anche una carica politica, essendo il Sindaco p.t. del Comune di Alvignano (CE).

La valutazione della ricorrenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. e, in particolare, di quella prevista dalla formula di chiusura concernente le "*gravi ragioni di convenienza*", spetta all'amministrazione, che avrebbe dovuto effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.

Il dovere di astensione, peraltro, è stato ulteriormente consacrato dall'art. 6 *bis* della legge n. 241/90, aggiunto dal comma 41 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione), che così recita: “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale*

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Il legislatore ha per tal via coniato un canone di generale applicazione che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento e non può invero non evidenziarsi che l'alveo applicativo dei menzionati principi vada ricondotto alle determinazioni che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tali principi sono stati chiaramente violati nel caso di specie con conseguente ulteriore illegittimità degli atti impugnati.

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A..

E' evidente il danno grave ed irreparabile a carico della ricorrente la quale, a causa degli atti impugnati, vedrebbe preclusa la possibilità di partecipare alle ulteriori fasi della procedura selettiva in oggetto.

Si chiede pertanto, anche alla luce dell'evidente *fumus* che assiste il ricorso, la sospensione degli atti impugnati con conseguente ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura o la ripetizione della prova stessa e, comunque, l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ad evitare alla ricorrente il denunciato irreparabile danno.

Pertanto

SI CHIEDE

l'accoglimento del ricorso e l'annullamento anche degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti e l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla ammissione alle ulteriori prove orali del concorso in esame, previa, ove occorra, ripetizione della prova scritta, con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa.

Ai fini del contributo unico atti giudiziari, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato in materia di pubblico impiego, è soggetto al C.U. di € 325,00.

Bari-Roma, data della notifica

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

Avv. Salvatore Basso